



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 3 Luglio 2016

INDENNITA' SPECIALISTI PER L'ARAN SPETTANO IN PRESENZA DI BREVETTO E ASSEGNAZIONE ALLA SEDE

Dal settembre del 2015, a seguito delle solite interpretazioni restrittive della nostra Amministrazione, confortate dai soliti pareri restrittivi dell'Avvocatura di Stato, che poi vengono applicati solo ai Vigili del Fuoco (già penalizzati) e mai agli altri Corpi dello Stato, si sono susseguite riunioni di contrapposizione tra l'amministrazione ed i sindacati, tra cui il [parere contrario del CONAPO](#).

In una delle ultime riunioni e stante l'irremovibilità del Dipartimento sulle modalità di erogazione delle indennità specialistiche, si era convenuto collegialmente di interessare anche l'ARAN per avere un chiarimento di merito in quanto le norme istitutive di tali indennità erano state emanate (o modificate) in vigore del regime di diritto privatistico. A seguito di ciò, il 14 aprile scorso, il Dipartimento [aveva dato notizia](#) di aver interessato l'ARAN.

L'ARAN ha risposto con la sua interpretazione, importante ma non vincolante, che si sostanzia nel ribadire le 2 seguenti condizioni ai fini dell'erogabilità delle indennità per elicotteristi, nautici e sommozzatori:

- 1) il possesso del relativo brevetto in corso di validità (immersione, navigazione, volo);
- 2) essere assegnati come sede di servizio presso i nuclei, i distaccamenti o altre strutture preposte ai settori specialistici al fine di esercitare la specializzazione in relazione alle esigenze dell'amministrazione;

E' stata inoltre riconosciuta anche la tesi prospettata dal CONAPO sin da ottobre del 2015 nella riunione dedicata, ovvero che le indennità specialistiche sono [su base annua](#) e quindi non è possibile una decurtazione "mensile, trimestrale o per "singoli giorni di assenza"

Alleghiamo il parere dell'ARAN e chiediamo che ora l'Amministrazione ne prenda atto evitando ulteriori vessazioni al personale specialista al fine di scongiurare tutti i ricorsi che sono in via di presentazione ai tribunali amministrativi.

Giudichiamo quindi puerili coloro che si attribuiscono il merito "esclusivo" della questione, che comunque ancora non è conclusa, ma che vedrà il CONAPO attivo nel sostenere la propria tesi, ora confortata anche dall'ARAN.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)



Si allega parere ARAN



Al Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco
del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

ROMA

segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Interpretazione Contratti collettivi nazionali per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Presupposti per l'attribuzione delle indennità economiche specialistiche.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, con la nota prot. n. 4821 del 14.04.2016, allegata al presente documento, ha sollevato una questione interpretativa riguardante l'erogazione delle indennità ai dipendenti c.d. "specialisti" (elicotteristi, sommozzatori, padroni di barca, ecc.) e, a tale riguardo, è stato richiesto all'Aran di esprimere un parere in relazione ai presupposti tecnico-giuridici che sono a fondamento della suddetta indennità.

Con riferimento alla citata nota, questa Agenzia, per quanto di competenza, esprime le seguenti valutazioni in ordine alle disposizioni contenute nei CCNL dalla stessa sottoscritti.

L'istituzione di tali indennità risale agli Accordi sindacali derivanti dalla legge quadro n. 93 del 1983 e, in particolare, all'art. 104 del DPR n. 269 del 1987 e all'art 67 del DPR n. 335 del 1990, le cui disposizioni sono state sostanzialmente recepite dal primo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 5 aprile 1996 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 59). In seguito, la regolamentazione contrattuale ha istituito una ulteriore indennità per i padroni di barca, motoristi navali e comandanti di altura, in servizio presso i distaccamenti portuali, rinviando la definizione delle relative modalità di corresponsione alla contrattazione integrativa (art. 23 del CCNL del 26 maggio 2004).

In linea di continuità con il passato, la contrattazione collettiva ha, quindi, confermato le suddette indennità "specialistiche" che si configurano come peculiari emolumenti destinati ai dipendenti che hanno determinati requisiti: il possesso di specifici brevetti/abilitazioni necessari per lo svolgimento di attività di soccorso tecnico-specialistico (immersione, navigazione e volo) e l'assegnazione, come sede di servizio, presso i nuclei, i distaccamenti o altre strutture preposte ai settori specialistici.

Sotto il primo profilo, le indennità in esame risultano, pertanto, essere preordinate a riconoscere la particolare capacità professionale, conseguita e attestata da un titolo abilitante,

che consente al personale interessato di svolgere specifiche mansioni, anche mediate l'utilizzo di mezzi caratterizzati da una notevole complessità tecnica (quali, ad esempio, gli elicotteri) o l'impiego di una strumentazione che richiede una particolare abilità (come, tra gli altri, l'attrezzatura subacquea).

Con riferimento al secondo requisito, l'indennità è destinata ai dipendenti incaricati di operare presso le strutture che hanno competenze specialistiche ed è collegata alla necessità che il suddetto titolo abilitante venga realmente impiegato all'interno dell'amministrazione. Ne discende, quindi, che l'indennità in esame non viene erogata a tutti i dipendenti in possesso dei brevetti, ma solo a quelli che, essendo assegnati presso i nuclei o reparti specialistici, svolgono la relativa attività in relazione alle esigenze dell'amministrazione stessa.

Da quanto sopra, potrebbe evincersi, quindi, che le suddette indennità siano dirette a remunerare la qualificazione professionale del personale in esame, nonché la responsabilità e complessità dell'attività specialistica, astrattamente considerata. Tale circostanza sembra essere confermata dal fatto che è stato necessario prevedere una specifica disposizione per consentire l'erogazione dell'emolumento in esame anche ai quei dipendenti (solo elicotteristi) che, in possesso del relativo brevetto, svolgono le loro attività presso gli uffici della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno. Questi ultimi, in base all'art. 59 del CCNL del 5 aprile 1996, pur non essendo in servizio nei reparti operativi, contribuiscono comunque, in virtù delle abilitazioni in questione, allo svolgimento di altre attività tipiche di quegli uffici che non potrebbero in alcun caso essere adempiute da dipendenti privi di tali requisiti. Pertanto, la suddetta clausola contrattuale, anch'essa risalente alla precedente regolamentazione pubblicistica (art. 67 del D.P.R. n. 335 del 1990), sembra confermare la natura professionale delle indennità.

Infatti, considerato che si tratta di emolumenti attribuiti ai dipendenti che hanno "la competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta", si deduce che il possesso di tale titolo costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'erogazione delle relative indennità. Tuttavia, con riguardo al personale che presta la propria attività presso la suddetta Direzione Generale del Ministero dell'Interno, l'importo erogato è pari al 50% di quello previsto per coloro che operano presso i nuclei o reparti specialistici, in relazione al fatto che, nell'ipotesi in questione, manca quest'ultimo requisito.


Inoltre, sotto il profilo contrattuale, le norme in esame si limitano a prevedere una quantificazione "annuale" degli importi delle indennità. Infatti, con il passaggio dai DD.PP.RR. alla contrattazione collettiva, il riferimento alla cadenza mensile delle stesse, presente nella precedente regolamentazione pubblicistica, è stato superato proprio nell'ottica di individuare un compenso unico annuo, da erogare in presenza dei suindicati requisiti.

Ciò non toglie che l'amministrazione, nella propria autonomia gestionale, possa decidere di erogare mensilmente le indennità in esame, ma ciò rappresenta solo un mero meccanismo contabile, che consente di agevolare la materiale corresponsione degli emolumenti.

Per quanto concerne il fattore "rischio", va segnalato che tutta l'attività dei Vigili del fuoco comporta una costante esposizione a situazioni di disagio e di pericolo e, in ragione di ciò, è stata prevista una apposita indennità, denominata proprio "indennità di rischio", diretta a remunerare le prestazioni di lavoro che comportino, in via continuativa, rischi pregiudizievoli per la salute o per l'integrità personale. Tale elemento, pertanto, può essere collegato anche alle suddette indennità, in quanto dirette a compensare il maggiore rischio dell'attività specialistica, che richiedendo una particolare professionalità, risulta essere più complessa di quella ordinariamente svolta dal suddetto personale.

Tanto si rappresenta al fine delle determinazioni che vorrà assumere codesta Amministrazione nell'esercizio della sua autonomia e responsabilità.

p. IL DIRETTORE





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 13 Ottobre 2015

RIUNIONE SU INDENNITA' ELICOTTERISTI NAUTICI E SOMMOZZATORI

In data odierna il CONAPO ha partecipato alla [riunione](#) sulle indennità erogate al personale specialista elicotterista, nautico e sommozzatore e sulle recenti disposizioni di decurtazione in caso di assenza dal servizio o impiego in corsi di formazione.

Il tavolo era presieduto dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie Dott. Fabio Italia.

In apertura di riunione l'Amministrazione ha illustrato le modalità di erogazione delle indennità del personale elicotterista, nautico e sommozzatore, in merito alle ultime comunicazioni di cui alle note [prot. 10131 del 30.09.2015](#) e [prot. 10237 del 02.10.2015](#) che hanno inteso limitare l'erogazione della stessa ad un effettiva presenza e espletamento delle attività specialistiche su base mensile escludendo il personale che è assente a viario titolo compresa la malattia e la malattia per causa di servizio oltre che per i corsi di formazione ed aggiornamento non pertinenti con la specializzazione posseduta.

Il CONAPO ha evidenziato come questa interpretazione appare forzata nell'ottica di salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione a pregiudizio del personale poiché le indennità di cui sopra, essendo il regime giuridico delle stesse molto diverso dalle analoghe indennità di specializzazione del personale dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile e forze armate, ovvero legate al possesso del brevetto e della minima attività di mantenimento su base annua al di sotto della quale decade il diritto a percepire le sopracitate indennità che però vanno erogate su base mensile.

Pertanto il CONAPO ha chiesto che un eventuale revisione del criterio di erogazione delle indennità specialistiche dovrà passare necessariamente attraverso modifiche contrattuali e delle relative norme di disciplina delle singole specializzazioni, e non attraverso delle interpretazioni unilaterali.

L'occasione è servita anche al CONAPO per ricordare la necessità di aggiornare e rivalutare gli importi delle sopracitate indennità ferme mediamente ai valori di una decina di anni fa.

Il CONAPO ha inoltre chiesto che con la revisione del D.Lgs 217/05 e con il prossimo contratto di lavoro si provveda a rendere fisse tali indennità, come avviene per i corpi del comparto sicurezza, ivi compresa l'estensione anche ai Vigili del Fuoco dell'indennità di trascinarsi (analogamente a quella concessa agli altri corpi).

L'incontro si è chiuso sulla necessità di aggiornare il tavolo ad un incontro successivo.

Vi terremo informati sugli sviluppi

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

